

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2022/515 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2022

recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio ⁽¹⁾ fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Il 21 dicembre 2021 l'Unione ha concordato con il Regno Unito la fissazione di un gran numero di totali ammissibili di catture (TAC) per il 2022 per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») ⁽²⁾. L'esito delle consultazioni è stato riportato nel verbale scritto, che è stato approvato dal Consiglio il 21 dicembre 2021 e firmato lo stesso giorno dal capo delegazione del Regno Unito e dal rappresentante della Commissione a nome dell'Unione, conformemente all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il verbale scritto è il risultato delle consultazioni condotte dall'Unione con il Regno Unito conformemente all'articolo 498, paragrafo 2, all'articolo 498, paragrafo 4, lettere da a) a d), e all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, agli articoli 4 e 5 dei regolamenti (UE) 2019/472 ⁽⁵⁾ e (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e alla decisione (UE) 2021/1875 del

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

⁽²⁾ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

Consiglio. Durante le consultazioni la posizione dell'Unione si è basata sui migliori pareri scientifici disponibili forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) conformemente all'articolo 494, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

- (4) È pertanto necessario sostituire i TAC provvisori stabiliti nel regolamento (UE) 2022/109 allineandoli alle possibilità di pesca concordate nel verbale scritto e attuare altre misure funzionalmente connesse alle possibilità di pesca anch'esse concordate nel verbale scritto.
- (5) Tali possibilità di pesca per il 2022 consentiranno attività di pesca ecosostenibili a lungo termine, gestite con l'obiettivo di conseguire vantaggi economici, sociali e occupazionali e in grado di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione in caso di stock condivisi con il Regno Unito.
- (6) Per alcuni stock valutati sulla base del rendimento massimo sostenibile (MSY), il CIEM ha formulato pareri scientifici in cui raccomandava di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei suddetti pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle acque sia dell'Unione che del Regno Unito, comprese le catture accessorie degli stock in questione, in attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (*choke species*). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire tali attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero verificarsi a seguito di una loro completa interruzione, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo l'MSY, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto sull'opportunità di stabilire TAC specifici per le catture accessorie degli stock in questione. Detti TAC dovrebbe essere fissato ad un livello che riduca la mortalità degli stock considerati e incentivi il miglioramento della selettività e della prevenzione. I livelli delle possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissati in conformità con quanto indicato nel verbale scritto al fine di garantire parità di condizioni per gli operatori dell'Unione contribuendo nel contempo a una ricostituzione significativa della biomassa di tali stock.
- (7) Dato che la biomassa di certi stock di molva azzurra (BLI/12INT, BLI/24, BLI/03 A), merluzzo bianco (COD/5BE6 A, COD/7XAD34), aringa (HER/7G-K) e merlano (WHG/07 A) è al di sotto dei valori di riferimento per la biomassa (B_{lim}), nel verbale scritto l'Unione e il Regno Unito hanno concordato che è necessario che gli Stati membri non applichino l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti dal 2021 al 2022, in modo tale che nel 2022 le catture non superino il TAC fissato per tali stock. L'Unione e il Regno Unito hanno inoltre convenuto che lo stesso debba valere per uno stock di spinarolo (DGS/15X14), che è una specie vietata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (UE) 2022/109.
- (8) L'Unione ha cercato di trovare il massimo livello possibile di convergenza con il Regno Unito nell'applicazione dell'obbligo di sbarco, comprese le esenzioni *de minimis* e legate al tasso di sopravvivenza, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e condizioni di parità. Le possibilità di pesca concordate con il Regno Unito per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco tengono conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco siano quindi detratti dal valore raccomandato dal CIEM per le catture totali.
- (9) L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di mantenere l'orientamento adottato per la conservazione dello stock settentrionale di spigola (*Dicentrarchus labrax*) di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92 ⁽⁷⁾. In base a tale orientamento, la pressione di pesca globale sullo stock deve rimanere a un livello inferiore o uguale a quello raccomandato dal CIEM. È pertanto opportuno continuare a stabilire misure di limitazione delle catture per tale stock per il 2022 nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7 h. Alla luce del parere del CIEM, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di aumentare i limiti di cattura per le attività di pesca con ami e palangari e reti da posta fisse. Per le reti da traino e le sciabiche hanno inoltre deciso, di comune accordo, di passare da limiti mensili a limiti bimestrali. Hanno concordato anche di rendere prioritario il miglioramento dello strumento di valutazione del CIEM per la spigola, così da consentire calcoli predittivi sulla base dei modelli MSY. Hanno infine convenuto sulla necessità di mantenere le attuali misure di limitazione delle catture applicabili alla pesca ricreativa. Poiché i limiti di cattura provvisori sono ora sostituiti da limiti di cattura per l'intero anno, le misure di limitazione delle catture pertinenti dovrebbero coprire anche il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

- (10) Il regolamento (UE) 2022/109 prevede il rinnovo delle chiusure stagionali della pesca del cicereello (*Ammodytes* spp.) con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 per il 2022. Poiché il TAC provvisorio per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 sarà ora sostituito da un TAC definitivo per l'intero anno, il periodo di divieto applicabile dovrebbe coprire anche il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2022.
- (11) Nel regolamento (UE) 2022/109 il TAC per il cicereello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 è stato fissato a zero in attesa della pubblicazione del pertinente parere scientifico del CIEM, che è stato reso disponibile il 25 febbraio 2022. Conformemente alla procedura prevista dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione ha tenuto consultazioni bilaterali con il Regno Unito sul livello delle possibilità di pesca del cicereello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 per il 2022. L'Unione e il Regno Unito hanno concordato un totale ammissibile di catture pari a 167 558 tonnellate, da distribuire fra tutte e sette le zone di gestione del cicereello. L'Unione e il Regno Unito hanno inoltre convenuto di monitorare i TAC nelle zone di gestione 1r e 4 e di mantenere le note a piè di pagina con percentuali di catture accessorie per il merlano e lo sgombro. Inoltre, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto che il riporto del contingente inutilizzato da un anno all'altro dovrebbe applicarsi a livello di zona di gestione. Infine, nel caso del cicereello nella zona di gestione 4 (SAN/234_4), l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto anche che nel 2022 non sia consentito pescare più di 800 tonnellate del contingente inutilizzato assegnato per il 2021.
- (12) Il regolamento (UE) 2022/109 stabilisce le possibilità di pesca per il 2022 per lo stock di aringa del Mare del Nord (*Clupea harengus*). È opportuno adeguare tali possibilità di pesca per allinearle al criterio di ripartizione storico per la Svezia di cui all'articolo 121, paragrafo 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Svezia all'Unione europea ⁽⁸⁾, modificato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (13) Il regolamento (UE) 2022/109 fissa un TAC provvisorio per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nella sottozona CIEM 8 applicabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 in attesa della disponibilità di un parere scientifico. Per lo stock in questione il CIEM ha pubblicato tale parere scientifico per il 2022 in data 17 dicembre 2021. Il TAC per lo stock di acciuga per il 2022 dovrebbe essere pertanto modificato in linea con tale parere.
- (14) Il regolamento (UE) 2022/109 ha fissato per il primo trimestre del 2022 un contingente provvisorio dell'Unione di 4 500 tonnellate per le flotte dell'Unione dedite alla pesca del merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle acque delle Spitzbergen (Svalbard) e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e divisione 2b. Poiché sono in corso le discussioni con la Norvegia sull'accesso paritario e non discriminatorio alle acque delle Svalbard da parte delle flotte dell'Unione dedite alla pesca del merluzzo bianco in tale zona, è opportuno che l'Unione proroghi il periodo di applicazione di tale contingente dell'Unione di 4 500 tonnellate fino al 30 aprile 2022.
- (15) Il contingente dell'Unione per lo stock di tonno bianco del Mediterraneo (*Thunnus alalunga*) è stato fissato in via provvisoria il 10 febbraio 2022 dal gruppo di lavoro della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnid dell'Atlantico (ICCAT) incaricato di stabilire i criteri di ripartizione a livello dell'ICCAT, conformemente al punto 3 della raccomandazione ICCAT 21-06, e sarà soggetto all'approvazione dell'ICCAT nella riunione annuale del 2022. È opportuno che il contingente dell'Unione per lo stock di tonno bianco del Mediterraneo e la sua ripartizione interna siano attuati nel diritto dell'Unione. L'Unione ha inoltre comunicato all'ICCAT le sue scelte in merito ai periodi di chiusura e all'anno di riferimento per il limite di capacità da applicare alla pesca dello stock di tonno bianco del Mediterraneo nell'Unione. È opportuno che tali scelte siano attuate nel diritto dell'Unione.
- (16) I limiti dello sforzo di pesca per le navi dell'Unione adibite alla pesca del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nella zona della convenzione ICCAT e il quantitativo massimo di immissione e la capacità totale per gli allevamenti di tonno rosso si basano sulle informazioni fornite nel piano di pesca annuale, nel piano di gestione annuale della capacità e nel piano di gestione annuale dell'allevamento di tonno rosso. Gli Stati membri trasmettono detti piani alla Commissione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾. Lo sforzo di pesca, la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento sono quindi comunicati dalla Commissione al segretariato dell'ICCAT attraverso il piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione, che viene discusso ed eventualmente approvato dall'ICCAT. L'ICCAT ha approvato il piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione il 3 marzo 2022. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione lo sforzo di pesca, la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento contenuti in tale piano.

⁽⁸⁾ Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 9).

⁽⁹⁾ Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

- (17) I contingenti dei singoli Stati membri per alcuni stock sono stati fissati sulla base del contingente totale dell'Unione per il 2022 determinato dall'ICCAT prima di eventuali riporti di contingenti inutilizzati. Il contingente dell'Unione concernente le possibilità di pesca per tali stock è stato adeguato nel corso della riunione annuale dell'ICCAT del novembre 2021, conformemente a diverse raccomandazioni dell'ICCAT in base alle quali l'Unione è autorizzata, su richiesta, a riportare una determinata percentuale del suo contingente inutilizzato di possibilità di pesca dal 2020 al 2022. I contingenti dei singoli Stati membri per tali stock dovrebbero tenere conto dei riporti di contingenti inutilizzati dell'Unione autorizzati dall'ICCAT prima dell'inizio delle campagne di pesca per tali stock. È pertanto opportuno modificare i contingenti di alalunga del nord (*Thunnus alalunga*) (ALB/AN05N), alalunga australe (ALB/AS05N), tonno obeso (*Thunnus obesus*) nell'Oceano Atlantico (BET/ATLANT), nonché di pesce spada (*Xiphias gladius*) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N) e di pesce spada nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N), per riflettere tale adeguamento, tenendo conto del principio di stabilità relativa. È inoltre opportuno mantenere alcune misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca al fine di rispettare gli impegni internazionali dell'Unione.
- (18) È opportuno modificare le cifre di cui all'allegato VI, punto 6, del regolamento (UE) 2022/109 al fine di rispecchiare gli accordi conclusi tra alcuni Stati membri per il trasferimento temporaneo tra di essi, esclusivamente per il 2022, di determinati valori riferiti alla capacità di allevamento e al quantitativo di tonno rosso che può essere immesso. Tali modifiche sono state notificate all'ICCAT nel piano di allevamento dell'Unione e non incidono sui valori totali delle capacità di allevamento e di immissione dell'Unione nella zona della convenzione ICCAT.
- (19) Nella sua decima riunione annuale del 2022, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato nuovi limiti di cattura per il sugarello cileno (*Trachurus murphyi*) e ha approvato attività di pesca esplorativa degli austromerluzzi (*Dissostichus* spp.). È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (20) Nella riunione annuale del 2021, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha riveduto le misure di conservazione e di gestione adottate in precedenza. Il regolamento (UE) 2022/109 ha già attuato tali misure nel diritto dell'Unione, ad eccezione dei limiti di cattura riveduti per il tonno albacora (*Thunnus albacares*). Il segretariato della IOTC ha confermato i limiti di cattura riveduti per il tonno albacora il 17 dicembre 2021 dopo la fine del periodo per presentare obiezioni. I limiti di cattura riveduti non sono più limitati ai pescherecci a cianciole e ora comprendono tutti gli attrezzi utilizzati nella pesca del tonno albacora. È opportuno attuare tali limiti di cattura riveduti nel diritto dell'Unione. Poiché non è stato ancora raggiunto un accordo tra gli Stati membri interessati sul modo più appropriato per ripartire i limiti di cattura riveduti, è opportuno attribuire solo una parte iniziale del contingente dell'Unione, mentre la parte restante dovrebbe essere attribuita mediante una successiva modifica del regolamento (UE) 2022/109 una volta raggiunto un accordo da parte degli Stati membri.
- (21) Al fine di proteggere determinate specie dall'attività di pesca, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di mantenere gli attuali elenchi delle specie vietate.
- (22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/109.
- (23) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2022/109 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. A decorrere da tale data dovrebbero pertanto applicarsi anche le disposizioni riguardanti i limiti di cattura introdotte dal presente regolamento. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite. Data l'urgenza di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2022/109 è così modificato:

- 1) l'articolo 7 è soppresso;
- 2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7

1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 e sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.

3. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2022 e dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7 h sono consentiti la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

- a) con reti demersali ⁽¹⁾, per catture accessorie inevitabili non superiori a 760 chilogrammi ogni due mesi di calendario (gennaio e aprile; maggio e giugno; luglio e agosto; settembre e ottobre; novembre e dicembre) e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;
- b) con sciabiche ⁽²⁾, per catture accessorie inevitabili non superiori a 760 chilogrammi ogni due mesi di calendario (gennaio e aprile; maggio e giugno; luglio e agosto; settembre e ottobre; novembre e dicembre) e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;
- c) con ami e palangari ⁽³⁾, per un massimo di 5,95 tonnellate per nave;
- d) con reti da posta fisse ⁽⁴⁾, per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,5 tonnellate per nave.

La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.

La deroga di cui al primo comma, lettera d), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.

In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell'Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino.

4. I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra navi e, se si applica un limite bimestrale, da un periodo di due mesi di calendario all'altro.

Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo nell'arco di due mesi di calendario si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 3 per qualunque attrezzo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:

- a) dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 e dal 1° al 31 dicembre 2022:
 - i) sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;
 - ii) è vietato conservare, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

⁽¹⁾ Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

⁽²⁾ Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

⁽³⁾ Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

⁽⁴⁾ Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

- b) dal 1° marzo al 30 novembre 2022:
- i) non possono essere catturati né conservati più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;
 - ii) la taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm;
 - iii) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.
6. Il paragrafo 5 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.»;
- 3) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 15*

Campagne di pesca chiuse per i cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli (*Ammodytes* spp.) con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2022.»;

- 4) all'articolo 31, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Il numero massimo di navi d'appoggio corrisponde a tre navi d'appoggio per almeno dieci pescherecci a ciancio, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.»;
- 5) l'allegato IA è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
 - 6) l'allegato IB è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
 - 7) l'allegato IC è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
 - 8) l'allegato ID è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
 - 9) l'allegato IH è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;
 - 10) l'allegato IJ è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;
 - 11) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
 - 12) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

ALLEGATO I

L'allegato IA del regolamento (UE) 2022/109 è così modificato:

- 1) nella parte A, relativa agli stock per i quali l'Unione decide autonomamente, la prima tabella è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	8 (ANE/08.)
Spagna	29 700	TAC analitico»	
Francia	3 300		
Unione	33 000		
TAC	33 000		

- 2) nella parte B, relativa agli stock condivisi, le tabelle per gli stock elencati di seguito sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a ⁽¹⁾
Danimarca	83 123 ⁽²⁾⁽³⁾	TAC analitico	
Germania	127 ⁽²⁾⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	3 053 ⁽²⁾⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	86 303 ⁽²⁾		
Regno Unito	2 541 ⁽²⁾		
TAC	88 844 ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

⁽²⁾ Nelle zone di gestione 1r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

⁽³⁾ Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di tali contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/ 234_1R) ⁽¹⁾	(SAN/ 234_2R) ⁽¹⁾	(SAN/ 234_3R) ⁽¹⁾	(SAN/ 234_4) ⁽¹⁾⁽²⁾	(SAN/ 234_5R) ⁽¹⁾	(SAN/ 234_6) ⁽¹⁾	(SAN/ 234_7R) ⁽¹⁾
Danimarca	4 678	67 232	6 404	4 678	0	131	0
Germania	7	103	10	7	0	0	0

Svezia	172	2 469	235	172	0	5	0
Unione	4 857	69 804	6 649	4 857	0	136	0
Regno Unito	143	2 055	196	143	0	4	0
Totale	5 000	71 859	6 845	5 000	0	140	0

⁽¹⁾ Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.

⁽²⁾ In aggiunta a questo contingente, fino a un quantitativo massimo di 800 tonnellate del contingente inutilizzato assegnato per il 2021 può essere pescato nel 2022. Le 800 tonnellate sono così ripartite: 685 tonnellate per la Danimarca, 23 tonnellate per la Germania e 92 tonnellate per la Svezia.

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (ARU/1/2.)
Germania	16	TAC precauzionale	
Francia	5		
Paesi Bassi	13		
Unione	34		
Regno Unito	25		
TAC	59		

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a (ARU/3A4-C)
Danimarca	717	TAC precauzionale	
Germania	7		
Francia	5		
Irlanda	5		
Paesi Bassi	34		
Svezia	28		
Unione	796		
Regno Unito	13		
TAC	809		

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (ARU/567.)
Germania	886	TAC precauzionale	
Francia	19		
Irlanda	821		
Paesi Bassi	9 250		
Unione	10 976		
Regno Unito	650		
TAC	11 626		

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 (USK/1214EI)
Germania	6 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Francia	6 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Altri	4 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	16 ⁽¹⁾		
Regno Unito	6 ⁽¹⁾		
TAC	22		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
Danimarca	62 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Germania	19 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	43 ⁽¹⁾		
Svezia	6 ⁽¹⁾		
Altri	6 ⁽²⁾		
Unione	136 ⁽¹⁾		
Regno Unito	92 ⁽¹⁾		
TAC	228		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).

⁽²⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (USK/567EL.)
Germania	59 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Spagna	208 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	2 465 ⁽¹⁾		
Irlanda	238 ⁽¹⁾		
Altri	59 ⁽²⁾		
Unione	3 029 ⁽¹⁾		
Norvegia	0 ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾		
Regno Unito	1 265 ⁽¹⁾		
TAC	4 294		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).

⁽²⁾ Esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EL_AMS).

⁽³⁾ Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5 non supera il quantitativo seguente, in tonnellate (OTH/*5B67-): 0. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

⁽⁴⁾ Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5:

molva (LIN/*5B67-)	0
--------------------	---

brosme (USK/*5B67-)	0
---------------------	---

⁽⁵⁾ I contingenti di brosmes e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

0

Specie:	Pesci tamburo <i>Caproidae</i>	Zona:	6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	5 592	TAC precauzionale	
Irlanda	15 749		
Unione	21 341		
Regno Unito	1 450		
TAC	22 791		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	acque dell'Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	62 975	TAC analitico	
Germania	41 147	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	20 500		
Paesi Bassi	51 946		
Svezia	4 093		
Unione	180 661		
Isole Fær Øer	0		
Norvegia	124 012 ⁽²⁾		
Regno Unito	75 916		
TAC	427 628		

⁽¹⁾ Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽²⁾ Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore al seguente: 2 700.

Condizione speciale: nei limiti di tali contingenti, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quello indicato di seguito:

acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)

Unione	2 700
--------	-------

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	4c e 7d ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgio	8 735 ⁽³⁾	TAC analitico	
Danimarca	909 ⁽³⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	594 ⁽³⁾		
Francia	11 324 ⁽³⁾		
Paesi Bassi	20 058 ⁽³⁾		
Unione	41 620 ⁽³⁾		
Regno Unito	5 419 ⁽³⁾		
TAC	427 628		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽²⁾ Escluso lo stock di Blackwater, vale a dire lo stock di aringa della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi, nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

⁽³⁾ Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	347 ⁽²⁾	TAC precauzionale	
Francia	66 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	470 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	347 ⁽²⁾		
Unione	1 230 ⁽²⁾		
Regno Unito	2 250 ⁽²⁾		
TAC	3 480		

⁽¹⁾ Si tratta dello stock di aringa nella parte della zona CIEM 6a situata a est di 7° O e a nord di 55° N, o a ovest di 7° O e a nord di 56° N, escluso il Clyde.

⁽²⁾ È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC situata tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	6aS ⁽¹⁾ , 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Irlanda	1 236	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	124	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 360	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	1 360		

⁽¹⁾ Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7a ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
Irlanda	719	TAC analitico	
Unione	719	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Regno Unito	7 736		
TAC	8 455		

⁽¹⁾ Da questa zona è sottratta la zona delimitata:
— a nord dalla latitudine 52° 30' N,
— a sud dalla latitudine 52° 00' N,
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7e e 7f (HER/7EF.)
Francia	465	TAC precauzionale	
Unione	465		
Regno Unito	465		
TAC	930		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7a, a sud di 52° 30' N; 7g ⁽¹⁾ , 7h ⁽¹⁾ , 7j ⁽¹⁾ e 7k ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	10 ⁽²⁾	TAC analitico	
Francia	54 ⁽²⁾		
Irlanda	750 ⁽²⁾		
Paesi Bassi	54 ⁽²⁾		
Unione	868 ⁽²⁾		
Regno Unito	1 ⁽³⁾		
TAC	869 ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Questa zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,
- a sud dalla latitudine 52° 00' N,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

⁽²⁾ Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione prima di autorizzare le catture.

⁽³⁾ Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Le amministrazioni della pesca del Regno Unito comunicano alla "Marine Management Organisation" (Organizzazione per la gestione dell'ambiente marino) prima di autorizzare le catture..

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)
Belgio	0 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Germania	1 ⁽¹⁾		
Francia	8 ⁽¹⁾		
Irlanda	14 ⁽¹⁾		
Unione	23 ⁽¹⁾		
Regno Unito	51 ⁽¹⁾		
TAC	74 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	2 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	11 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Francia	117 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	219 ⁽¹⁾		
Unione	349 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	930 ⁽¹⁾		
TAC	1 279 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7a (COD/07A.)
Belgio	3 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Francia	7 ⁽¹⁾		
Irlanda	104 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	1 ⁽¹⁾		
Unione	115 ⁽¹⁾		
Regno Unito	91 ⁽¹⁾		
TAC	206 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	14 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	231 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Irlanda	338 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Unione	583 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	61 ⁽¹⁾		
TAC	644 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (LEZ/2AC4-C)
Belgio	8 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	7 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	7 ⁽¹⁾		
Francia	45 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	36 ⁽¹⁾		
Unione	103 ⁽¹⁾		
Regno Unito	2 660 ⁽¹⁾		
TAC	2 763		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/*6AN58).

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Spagna	550 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	2 146 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	627 ⁽¹⁾		
Unione	3 323 ⁽¹⁾		
Regno Unito	2 258 ⁽¹⁾		
TAC	5 581		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	7 (LEZ/07.)
Belgio	461 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Spagna	5 124 ⁽²⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	6 219 ⁽²⁾		
Irlanda	2 827 ⁽²⁾		
Unione	14 631		
Regno Unito	3 660 ⁽²⁾		
TAC	18 916		

⁽¹⁾ Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

⁽²⁾ Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	1 035	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	835		
Unione	1 870		
TAC	1 870		

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (ANF/2AC4-C)
Belgio	221 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	488 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Germania	238 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	45 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Paesi Bassi	167 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Svezia	6 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	1 165 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regno Unito	7 849 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	9 014		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (ANF/*6AN58).

⁽²⁾ Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30' N, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
Belgio	158 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Germania	180 ⁽¹⁾		
Spagna	169 ⁽¹⁾		
Francia	1 944 ⁽¹⁾		
Irlanda	439 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	152 ⁽¹⁾		
Unione	3 042 ⁽¹⁾		
Regno Unito	2 060 ⁽¹⁾		
TAC	5 102		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	7 (ANF/07.)
Belgio	3 629 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	405 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	1 442 ⁽¹⁾		
Francia	23 291 ⁽¹⁾		
Irlanda	2 977 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	470 ⁽¹⁾		
Unione	32 214 ⁽¹⁾		
Regno Unito	8 959 ⁽¹⁾		
TAC	41 173		
⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).			

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 681	TAC analitico	
Francia	9 351	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	11 032		
TAC	11 032		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HAD/6B1214)
Belgio	12	TAC analitico	
Germania	12	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	542		
Irlanda	385		
Unione	951		
Regno Unito	4 874		
TAC	5 825		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	146	TAC analitico	
Francia	8 762	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	2 920		
Unione	11 828		
Regno Unito	2 550		
TAC	15 000		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	7a (HAD/07A.)
Belgio	43	TAC analitico	
Francia	196	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	1 171		
Unione	1 410		
Regno Unito	1 628		
TAC	3 038		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
Germania	5 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	94 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Irlanda	561 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	660 ⁽¹⁾		
Regno Unito	1 140 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	1 800 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgio	2 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	22 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Irlanda	274 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	1 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	299 ⁽¹⁾		
Regno Unito	422 ⁽¹⁾		
TAC	721 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)
Belgio	79	TAC analitico	
Francia	4 960		
Irlanda	3 972		
Paesi Bassi	41		
Unione	9 052		
Regno Unito	1 188		
TAC	10 696		

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	3a (HKE/03A.)
Danimarca	2 192 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Svezia	187 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	2 379		
TAC	2 379		

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (HKE/2AC4-C)
Belgio	27 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	
Danimarca	1 110 ⁽¹⁾⁽²⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	127 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	245 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Paesi Bassi	64 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	1 573 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regno Unito	1 181 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	2 754		

⁽¹⁾ Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

⁽²⁾ Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)
Belgio	397 ⁽¹⁾	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	12 735 ⁽¹⁾		
Francia	19 666 ⁽¹⁾		
Irlanda	2 383 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	256 ⁽¹⁾		
Unione	35 437 ⁽¹⁾		
Regno Unito	8 831 ⁽¹⁾		
TAC	44 268		

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito, verso le acque dell'Unione e verso le acque internazionali delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente rispettivamente all'Unione o al Regno Unito su base annuale. Gli Stati membri danno notifica preliminare di tali trasferimenti alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti di tali contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

Belgio	53
Spagna	2 105
Francia	2 105
Irlanda	263
Paesi Bassi	26
Unione	4 552
Regno Unito	1 184

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
Belgio	13 ⁽¹⁾	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	9 085		
Francia	20 401		
Paesi Bassi	26 ⁽¹⁾		
Unione	29 525		
TAC	29 525		

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Condizione speciale: nei limiti di tali contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b;
acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio	3
Spagna	2 631
Francia	4 737
Paesi Bassi	8
Unione	7 379

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (L/W/2AC4-C)
Belgio	212	TAC precauzionale	
Danimarca	582		
Germania	75		
Francia	160		
Paesi Bassi	485		
Svezia	7		
Unione	1 521		
Regno Unito	2 766		
TAC	4 287		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (BLI/5B67-)
Germania	109	TAC analitico	
Estonia	16	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	342		
Francia	7 795		
Irlanda	30		
Lituania	7		
Polonia	3		
Altri	30 ⁽¹⁾		
Unione	8 332		
Norvegia	0 ⁽²⁾		
Isole Fær Øer	0 ⁽³⁾		
Regno Unito	2 527		
TAC	10 859		

⁽¹⁾ Esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

⁽²⁾ Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

⁽³⁾ Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30' N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia	0 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Spagna	73 ⁽¹⁾		
Francia	2 ⁽¹⁾		
Lituania	1 ⁽¹⁾		
Altri	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	76 ⁽¹⁾		
Regno Unito	1 ⁽¹⁾		
TAC	77 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (BLI/24-)
Danimarca	2	TAC precauzionale	
Germania	2		
Irlanda	2		
Francia	12		
Altri	2 ⁽¹⁾		
Unione	20		
Regno Unito	7		
TAC	27		

⁽¹⁾ Esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (BLI/03A-)
Danimarca	1,5	TAC precauzionale	
Germania	1		
Svezia	1,5		
Unione	4		
TAC	4		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (LIN/1/2.)
Danimarca	9	TAC precauzionale	
Germania	9		
Francia	9		
Altri	3 ⁽¹⁾		
Unione	30		
Regno Unito	8		
TAC	38		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03A-C.)
Belgio	11	TAC precauzionale	
Danimarca	79		
Germania	11		
Svezia	32		
Unione	133		
Regno Unito	11		
TAC	144		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio	18 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	277 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Germania	171 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	154 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	6 ⁽¹⁾		
Svezia	12 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	638 ⁽¹⁾		
Regno Unito	2 473 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	3 127		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).

⁽²⁾ Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 tonnellate, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C).

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (LIN/05EL.)
Belgio	8	TAC precauzionale	
Danimarca	6		
Germania	6		
Francia	6		
Unione	26		
Regno Unito	6		
TAC	32		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio	54 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	10 ⁽¹⁾		
Germania	196 ⁽¹⁾		
Irlanda	1 059 ⁽¹⁾		
Spagna	3 965 ⁽¹⁾		
Francia	4 226 ⁽¹⁾		
Portogallo	10 ⁽¹⁾		
Unione	9 520 ⁽¹⁾		
Norvegia	0 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		
Isole Fær Øer	0 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾		
Regno Unito	5 532 ⁽¹⁾		
TAC	15 052		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

⁽²⁾ Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6X14.): 0. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

⁽³⁾ Compreso il brosmo. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

molva (LIN/*5B67-)	0
--------------------	---

brosmo (USK/*5B67-)	0
---------------------	---

⁽⁴⁾ I contingenti di molva e di brosmo per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: 0.

⁽⁵⁾ Compreso il brosmo. Da pescare nelle zone 6a a nord di 56° 30' N e 6b (LIN/*6BAN.).

⁽⁶⁾ Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.): 0.

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 269	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	1 269		
Germania	19		
Francia	37		
Paesi Bassi	653		
Unione	3 247		
Regno Unito	21 021		
TAC	24 268		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Spagna	24	TAC analitico	
Francia	96		
Irlanda	160		
Unione	280		
Regno Unito	11 582		
TAC	11 862		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	7 (NEP/07.)
Spagna	924 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	3 746 ⁽¹⁾		
Irlanda	5 682 ⁽¹⁾		
Unione	10 352 ⁽¹⁾		
Regno Unito	6 686 ⁽¹⁾		
TAC	17 038 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7
(NEP/*07U16):

Spagna	846
Francia	530
Irlanda	1 016
Unione	2 392
Regno Unito	412

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (PRA/2AC4-C)
Danimarca	735 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	7 ⁽¹⁾		
Svezia	30 ⁽¹⁾		
Unione	772 ⁽¹⁾		
Regno Unito	218 ⁽¹⁾		
TAC	990 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta di gamberetto boreale.			
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
Francia	10	TAC precauzionale	
Irlanda	248		
Unione	258		
Regno Unito	400		
TAC	658		
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7a (PLE/07A.)
Belgio	60	TAC analitico	
Francia	26	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	1 031		
Paesi Bassi	19		
Unione	1 136		
Regno Unito	1 404		
TAC	2 747		
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio	1 310	TAC analitico	
Francia	4 366	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	5 676		
Regno Unito	2 717		
TAC	9 138		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7f e 7g (PLE/7FG.)
Belgio	333	TAC precauzionale	
Francia	600	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	237		
Unione	1 170		
Regno Unito	441		
TAC	1 735		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.)
Belgio	7 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Francia	14 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Irlanda	47 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	27 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	95 ⁽¹⁾		
Regno Unito	19 ⁽¹⁾		
TAC	114 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta della passera di mare.

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (POL/56-14)
Spagna	2	TAC precauzionale	
Francia	75		
Irlanda	22		
Unione	99		
Regno Unito	57		
TAC	156		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	7 (POL/07.)
Belgio	233 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Spagna	14 ⁽¹⁾		
Francia	5 372 ⁽¹⁾		
Irlanda	572 ⁽¹⁾		
Unione	6 191 ⁽¹⁾		
Regno Unito	1 821 ⁽¹⁾		
TAC	8 012		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	3	TAC precauzionale	
Francia	750		
Irlanda	1 404		
Unione	2 157		
Regno Unito	384		
TAC	2 541		

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Scophthalmus maximus</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (T/B/2AC4-C)
Belgio	375	TAC precauzionale	
Danimarca	802	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	205		
Francia	97		
Paesi Bassi	2 842		
Svezia	6		
Unione	4 327		
Regno Unito	1 022		
TAC	5 487		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SRX/2AC4-C)
Belgio	271	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale
Danimarca	11	(1)(2)(3)	
Germania	13	(1)(2)(3)	
Francia	43	(1)(2)(3)(4)	
Paesi Bassi	232	(1)(2)(3)(4)	
Unione	570	(1)(3)	
Regno Unito	1 194	(1)(2)(3)(4)	
TAC	1 764	(3)	

(1) Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2) Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Questa condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Questa disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che è stato mantenuto dal Regno Unito.

(3) Non si applica alla razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microcellata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 18 e 56 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti della legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D2), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D2) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D2) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microcellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (SRX/03A-C.)
Danimarca	37	(1)	TAC precauzionale
Svezia	11	(1)	
Unione	48	(1)	
TAC	48		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgio	814	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale
Estonia	5	(1)(2)(3)(4)	
Francia	3 656	(1)(2)(3)(4)	
Germania	11	(1)(2)(3)(4)	
Irlanda	1 177	(1)(2)(3)(4)	
Lituania	19	(1)(2)(3)(4)	
Paesi Bassi	3	(1)(2)(3)(4)	
Portogallo	20	(1)(2)(3)(4)	
Spagna	984	(1)(2)(3)(4)	
Unione	6 689	(1)(2)(3)(4)	
Regno Unito	2 793	(1)(2)(3)(4)	
TAC	9 482	(3)(4)	
(1)	Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/67AKXD), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/67AKXD), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/67AKXD), razza rotonda (<i>Leucoraja circularis</i>) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (<i>Leucoraja fullonica</i>) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.		
(2)	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 18 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D.), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D.), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D.), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D.), razza rotonda (<i>Leucoraja circularis</i>) (RJI/*07D.) e razza spinosa (<i>Leucoraja fullonica</i>) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) e alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>).		
(3)	Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>), tranne nelle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti di questi contingenti, nelle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito:		
	Specie:	Razza dagli occhi piccoli <i>Raja microocellata</i>	Zona: 7f e 7g (RJE/7FG.)
	Belgio	8	TAC precauzionale
	Estonia	0	
	Francia	36	
	Germania	0	
	Irlanda	12	
	Lituania	0	
	Paesi Bassi	0	
	Portogallo	0	
	Spagna	10	
	Unione	66	
	Regno Unito	57	
	TAC	123	
	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato con il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 18 e 56 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti della legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.		
(4)	Non si applica alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>).		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	7d (SRX/07D.)
Belgio	134	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale
Francia	1 123	(1)(2)(3)(4)	
Paesi Bassi	7	(1)(2)(3)(4)	
Unione	1 264	(1)(2)(3)(4)	
Regno Unito	233	(1)(2)(3)(4)	
TAC	1 497	(4)	

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*).

(4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	7d e 7e (RJU/7DE.)
Belgio	19	(1)	TAC precauzionale
Estonia	0	(1)	
Francia	94	(1)	
Germania	0	(1)	
Irlanda	25	(1)	
Lituania	0	(1)	
Paesi Bassi	0	(1)	
Portogallo	0	(1)	
Spagna	21	(1)	
Unione	159	(1)	
Regno Unito	75	(1)	
TAC	234	(1)	

(1) Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Per i pescherecci dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 18 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Per le navi del Regno Unito, ciò lascia impregiudicati i divieti previsti dalle disposizioni pertinenti del Regno Unito per le zone ivi specificate.

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)
Belgio	10 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale	
Francia	1 949 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Portogallo	1 580 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Spagna	1 590 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	5 129 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regno Unito	11 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC		5 140 ⁽²⁾	
⁽¹⁾	Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/89-C.), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/89-C.) e razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.		
⁽²⁾	Non si applica alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 18 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente con i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:		
Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	13		
Portogallo	10		
Spagna	10		
Unione	33		
Regno Unito	0		
TAC		66	
Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	20		
Portogallo	15		
Spagna	15		
Unione	50		
Regno Unito	0		
TAC		100	

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (GHL/2A-C46)
Danimarca	29	TAC analitico	
Germania	51		
Estonia	29		
Spagna	29		
Francia	478		
Irlanda	29		
Lituania	29		
Polonia	29		
Unione	703		
Norvegia	0		
Regno Unito	1 868		
TAC	2 571		

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4 (MAC/2A34.)
Belgio	510 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	
Danimarca	17 468 ⁽¹⁾⁽²⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	531 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	1 605 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Paesi Bassi	1 615 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Svezia	4 833 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Unione	26 562 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Norvegia	Non pertinente ⁽⁴⁾		
Regno Unito	Non pertinente ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Condizione speciale: fino al 60 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14).

⁽²⁾ Nei limiti di tali contingenti, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)	acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	0	0
Danimarca	0	0
Germania	0	0
Francia	0	0
Paesi Bassi	0	0
Svezia	0	0
Unione	0	0

(3)	Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN): 283 Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(4)	Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord: 0 Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.): 0

Condizione speciale: nei limiti di tali contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	3a	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c	4b	4c	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14
	(MAC/*03 A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2AX14)
Belgio	0	0	0	0	306
Danimarca	0	4 130	0	0	10 480
Germania	0	0	0	0	319
Francia	0	490	0	0	963
Paesi Bassi	0	490	0	0	969
Svezia	0	0	390	10	2 900
Unione	0	5 110	390	10	15 937
Regno Unito	0	Non pertinente	0	0	Non pertinente
Norvegia	0	0	0	0	0

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SOL/24-C.)
Belgio	1 120	TAC analitico	
Danimarca	512	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	896		
Francia	224		
Paesi Bassi	10 107		
Unione	12 859		
Norvegia	10 ⁽¹⁾		
Regno Unito	2 022		
TAC	15 330		

⁽¹⁾ Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (SOL/56-14)
Irlanda	46	TAC precauzionale	
Unione	46		
Regno Unito	11		
TAC	57		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7a (SOL/07A.)
Belgio	364	TAC analitico	
Francia	5	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	105	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	116		
Unione	590		
Regno Unito	181		
TAC	787		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7d (SOL/07D.)
Belgio	624	TAC precauzionale	
Francia	1 249	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	1 873		
Regno Unito	471		
TAC	2 380		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7e (SOL/07E.)
Belgio	59	TAC analitico	
Francia	631	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	690		
Regno Unito	1 111		
TAC	1 810		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7f e 7g (SOL/7FG.)
Belgio	781	TAC analitico	
Francia	78	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	39		
Unione	898		
Regno Unito	415		
TAC	1 337		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio	18	TAC precauzionale	
Francia	36	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	95		
Paesi Bassi	28		
Unione	177		
Regno Unito	36		
TAC	213		

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	3a (SPR/03 A.)
Danimarca	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	
Germania	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Svezia	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	0 ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

⁽²⁾ Questo contingente può essere pescato solo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SPR/2AC4-C)
Belgio	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	
Danimarca	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Germania	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Svezia	0 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Norvegia	0 ⁽¹⁾		
Isole Fær Øer	0 ⁽¹⁾⁽⁴⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

⁽²⁾ Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

⁽³⁾ Compresi i cicerelli.

⁽⁴⁾ Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	1 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	96 ⁽¹⁾		
Germania	1 ⁽¹⁾		
Francia	21 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	21 ⁽¹⁾		
Unione	140		
Regno Unito	410		
TAC	550		

⁽¹⁾ Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Specie:	Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14 (DGS/15X14)
Belgio	18 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Germania	4 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	9 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	75 ⁽¹⁾		
Irlanda	47 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Portogallo	0 ⁽¹⁾		
Unione	153 ⁽¹⁾		
Regno Unito	117 ⁽¹⁾		
TAC	270 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dalla presente cattura accessoria autorizzata. Tuttavia, le navi che partecipano a programmi di gestione delle catture accessorie possono sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese per nave di spinaroli rinvenuti morti nel momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo nell'ambito di questo contingente. L'Unione e il Regno Unito decidono ciascuno in modo autonomo come ripartire il suo contingente tra le navi che partecipano ai suoi programmi di gestione delle catture accessorie. L'Unione e il Regno Unito garantiscono ciascuno che il totale annuo di spinaroli sbarcati sulla base delle catture accessorie autorizzate non superi i quantitativi sopra indicati. L'Unione e il Regno Unito dovrebbero scambiarsi gli elenchi delle navi partecipanti prima di autorizzare eventuali sbarchi.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio	7 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	3 216 ⁽¹⁾		
Germania	284 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Spagna	60 ⁽¹⁾		
Francia	267 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Irlanda	202 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	1 936 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Portogallo	7 ⁽¹⁾		
Svezia	75 ⁽¹⁾		
Unione	6 055		
Norvegia	0 ⁽³⁾		
Regno Unito	2 816 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	8 969		

⁽¹⁾ Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

- (2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito della zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).
- (3) Non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque del Regno Unito delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/2A-14)
Danimarca	6 056	(1)(3)	TAC analitico
Germania	4 725	(1)(2)(3)	
Spagna	6 445	(3)(5)	
Francia	2 432	(1)(2)(3)(5)	
Irlanda	15 737	(1)(3)	
Paesi Bassi	18 958	(1)(2)(3)	
Portogallo	621	(3)(5)	
Svezia	675	(1)(3)	
Unione	55 649	(3)	
Isole Fær Øer	0	(4)	
Regno Unito	5 767	(1)(2)(3)	
TAC	61 416		

- (1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque del Regno Unito della zona 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).
- (2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota 3 in calce, le catture accessorie di pesci tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*07D).
- (3) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
- (4) Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f e 7h.
- (5) Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota 3 in calce, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	8c (JAX/08C.)
Spagna	8 710 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	151		
Portogallo	861 ⁽¹⁾		
Unione	9 722		
TAC	9 722		

⁽¹⁾ Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarkii</i>		Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NOP/2A3A4.)
Anno	2022	2023	TAC analitico	
Danimarca	49 478 ⁽¹⁾⁽³⁾	0 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	9 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	0 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	36 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	0 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾		
Unione	49 524 ⁽¹⁾⁽³⁾	0 ⁽¹⁾⁽⁶⁾		
Regno Unito	10 204 ⁽²⁾⁽³⁾	0 ⁽²⁾⁽⁶⁾		
Norvegia	0 ⁽⁴⁾	0 ⁽⁴⁾		
Isole Fær Øer	0 ⁽⁵⁾	0 ⁽⁵⁾		
TAC	59 728	Non perti- nente		

⁽¹⁾ Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

⁽²⁾ Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4.

⁽³⁾ Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022.

⁽⁴⁾ Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

⁽⁵⁾ Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % di catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

⁽⁶⁾ Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.»

ALLEGATO II

Modifiche dell'allegato IB del regolamento (UE) 2022/109 Nell'allegato IB del regolamento (UE) 2022/109, la quarta tabella, che stabilisce i limiti di cattura per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle zone 1 e 2b, è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: 1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	923 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico
Spagna	2 220 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia	407 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Polonia	419 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Portogallo	463 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Altri Stati membri	68 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Unione	4 500 ⁽¹⁾⁽²⁾	

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Si applica provvisoriamente dal 1° gennaio al 30 aprile 2022. L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

⁽²⁾ Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

⁽³⁾ Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).»

ALLEGATO III

Nell'allegato IC del regolamento (UE) 2022/109, l'ultima tabella, che stabilisce i limiti di cattura per la musdea americana (*Urophycis tenuis*) nella zona NAFO 3NO, è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255	TAC analitico	
Portogallo	333	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	588 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	1 000		
⁽¹⁾	Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti della NAFO conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:		
	Spagna	509	
	Portogallo	667	
	Unione	1 176»	

ALLEGATO IV

L'allegato ID del regolamento (UE) 2022/109 è così modificato:

- 1) la settima, l'ottava e la nona tabella, che stabiliscono i limiti di cattura per l'alalunga del nord (ALB/AN05N) e per l'alalunga australe (ALB/AS05N) nell'Oceano Atlantico, nonché per il tonno bianco del Mediterraneo (*Thunnus alalunga*) nel Mar Mediterraneo (ALB/MED), sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:	Alalunga del nord <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
			TAC analitico
	Irlanda	3 316,79	
	Spagna	18 694,64	
	Francia	5 879,76	
	Portogallo	2 050,38	
	Unione	29 941,57 ⁽¹⁾	
	TAC	37 801	

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a 1 241.

Specie:	Alalunga australe <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
			TAC analitico
	Spagna	905,86	
	Francia	297,70	
	Portogallo	633,94	
	Unione	1 837,50	
	TAC	24 000	

Specie:	Tonno bianco del Mediterraneo <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Mar Mediterraneo (ALB/MED)
			TAC analitico
	Grecia	400	
	Spagna	103,26	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
	Francia	15	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
	Croazia	7	
	Italia	1 171,29	
	Cipro	431,94	
	Malta	41,19	
	Unione	2 169,68	
	TAC	2 500 ⁽¹⁾⁽²⁾	

- (1) Al fine di proteggere il novellame di pesce spada, dal 1° ottobre al 30 novembre si applica un periodo di divieto ai pescherecci con palangari dediti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo. Inoltre, il tonno bianco del Mediterraneo non può essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, detenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nei seguenti periodi:
- Grecia, Croazia, Italia e Cipro: dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 1° al 31 marzo.
 - Spagna, Francia e Malta: dal 1° gennaio al 31 marzo.
- (2) Ciascuno Stato membro limita il numero dei propri pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno bianco del Mediterraneo al numero di navi autorizzate a pescare questa specie nel 2017. Gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 10 % a questo limite di capacità.»

- 2) la tabella che stabilisce i limiti di cattura per il tonno obeso (*Thunnus obesus*) nell'Oceano Atlantico (BET/ATLANT) è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	8 181,90 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	3 475,31 ⁽¹⁾		
Portogallo	3 106,23 ⁽¹⁾		
Unione	14 763,44 ⁽¹⁾		
TAC	62 000 ⁽¹⁾		

- (1) Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci a ciancuolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. A partire dal giugno 2022, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.»

- 3) nella dodicesima tabella, che stabilisce i limiti di cattura per il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nell'Oceano Atlantico a est di 45° O e nel Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM), la nota 5 in calce è sostituita dalla seguente:

«⁽⁵⁾ Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	94,91
Unione	94,91»;

- 4) la tredicesima e la quattordicesima tabella, che stabiliscono i limiti di cattura per il pesce spada (*Xiphias gladius*) nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/AN05N) e per il pesce spada nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/AS05N), sono sostituite dalle seguenti

«Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 392,46 ⁽²⁾	TAC analitico	
Portogallo	1 161,84 ⁽²⁾		
Altri Stati membri	130,72 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	7 685,03		
TAC	13 200		

- ⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).
- ⁽²⁾ Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale di questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	4 770,75 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Portogallo	314,25 ⁽¹⁾		
Unione	5 085,01		
TAC	14 000		

- ⁽¹⁾ Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AS05N).»

ALLEGATO V

«ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Austromerluzzi <i>Dissostichus</i> spp.	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (TOT/SPR-RB)
TAC	75 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
⁽¹⁾	TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente:		
	— NO	50° 30' S, 136° E	
	— NE	50° 30' S, 140° 30' E	
	— Rientranza orientale	52° 45' S, 140° 30' E	
	— Angolo orientale	52° 45' S, 145° 30' E	
	— SE	54° 50' S, 145° 30' E	
	— SO	54° 50' S, 136° E	
Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	13 826,71	TAC analitico	
Paesi Bassi	14 986,73	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	9 620,98	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	16 542,58	n. 847/96	
Unione	54 977,00		
TAC	Non pertinente»		

ALLEGATO VI

«ALLEGATO II»

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora (*Thunnus albacares*) effettuate da pescherecci a cianciole dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:	Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>	Zona:	Zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Francia	13 868 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Italia	1 183 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	21 472 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	50 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	36 573 ⁽¹⁾		

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ I contingenti si applicano provvisoriamente dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. I contingenti provvisori non pregiudicano la fissazione di contingenti definitivi per il 2022 conformemente al contingente dell'Unione per il 2022 di 73 146 tonnellate stabilito dalla IOTC e la ripartizione definitiva di tale contingente dell'Unione tra gli Stati membri.

⁽²⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO VII

Nell'allegato II del regolamento (UE) 2022/109, capo III, punto 5, la tabella I è sostituita dalla seguente:

«Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati nel periodo di gestione in corso

Attezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm	Belgio	176
	Francia	188
Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm	Belgio	176
	Francia	191»

ALLEGATO VIII

L'allegato VI del regolamento (UE) 2022/109 è così modificato:

1) il punto 4 è sostituito dal seguente:

- «4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

	Numero di pescherecci ⁽¹⁾							
	Grecia ⁽²⁾	Spagna	Francia	Croazia	Italia	Cipro ⁽³⁾	Malta ⁽⁴⁾	Portogallo
Pescherecci a cianciuolo ⁽⁵⁾	0	6	22	18	21	1	1	0
Pescherecci con palangari	0	43	23	0	40	27 ⁽⁶⁾	63	0
Pescherecci con lenze e canne	0	66	8	0	0	0	0	76 ⁽⁷⁾
Pescherecci con lenze a mano	0	1	47 ⁽⁸⁾	12	0	0	0	0
Pescherecci da traino	0	0	57	0	0	0	0	0
Pescherecci di stazza ridotta	45	660	140	0	0	0	120	0
Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale ⁽⁹⁾	74	0	0	0	0	0	0	0»

⁽¹⁾ I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

⁽²⁾ Un peschereccio a cianciuolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciuolo di piccole dimensioni e al massimo tre navi adibite alla pesca artigianale.

⁽³⁾ È possibile sostituire un peschereccio a cianciuolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciuolo di piccole dimensioni e al massimo tre navi pescherecci con palangari.

⁽⁴⁾ È possibile sostituire un peschereccio a cianciuolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.

⁽⁵⁾ I rispettivi numeri di pescherecci a cianciuolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

⁽⁶⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

⁽⁷⁾ Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.

⁽⁸⁾ Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

⁽⁹⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

2) il punto 6 è sostituito dal seguente:

- «6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Grecia	2	2 100
Spagna	10	11 852
Croazia	4	7 880
Italia	13	8 370
Cipro	3	3 000
Malta	6	15 703
Portogallo	2	500

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)	
Grecia	785
Spagna	6 850
Croazia	2 947
Italia	945
Cipro	2 195
Malta	11 054
Portogallo	350»